
Decreto del Consiglio di Stato del 29 aprile 2015 che proroga la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 5 aprile 2011 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG) e che conferisce l'obbligatorietà generale alle nuove disposizioni sulla cauzione e relativa Appendice 1 e alle modifiche delle disposizioni dell'Allegato A concernente la Regolamentazione dei salari minimi, fino al 30 giugno 2016

(del 29 aprile 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

il Decreto del Consiglio di Stato del 6 novembre 2007 che conferisce l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG) fino al 31 dicembre 2009;

il Decreto del Consiglio di Stato del 5 aprile 2011 che rimette in vigore fino al 30 giugno 2015 il conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il cantone Ticino (CCLG) di cui al Decreto del Consiglio di Stato del 12 febbraio 2008, comprese alcune modifiche contrattuali e la Regolamentazione dei salari minimi valida dal 1° gennaio 2011;

vista la domanda 9 marzo 2015 delle associazioni contraenti intesa a prorogare, rispettivamente a rimettere in vigore la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 5 aprile 2011 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG) e a conferire l'obbligatorietà generale alle nuove disposizioni sulla cauzione e relativa Appendice 1 e alle modifiche delle disposizioni dell'Allegato A concernente la Regolamentazione dei salari minimi fino al 30 giugno 2016;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 24/2015 del 27 marzo 2015 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 64 del 2 aprile 2015;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
 - la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;
- su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. La domanda di proroga, rispettivamente di rimessa in vigore della validità del Decreto del Consiglio di Stato del 5 aprile 2011 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG) e di conferimento dell'obbligatorietà generale alle nuove disposizioni sulla cauzione e relativa Appendice 1 e alle modifiche delle disposizioni dell'Allegato A concernente la Regolamentazione dei salari minimi fino al 30 giugno 2016, è accolta.
2. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni evidenziate in grassetto di cui all'allegato al presente decreto governativo.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili:
 - A) alle imprese del settore del giardinaggio: aziende di produzione di piante in vaso e fiori recisi, aziende di vivai e cespi perenni, piante ornamentali, di costruzione e manutenzione giardini;
 - B) a tutti i lavoratori delle imprese menzionate al punto A), indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.
5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale dei giardinieri è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
7. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2016.
8. Comunicazione:
 - alla Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
 - all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfe-usml@ti.ch).

Bellinzona, 12 giugno 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 29 maggio 2015.

Allegato

Art. 46 bis Cauzione

- a) Al fine di garantire le pene convenzionali, coprire i costi di controllo e di esecuzione del presente CCL viene prelevata una cauzione di fr. 10'000.– o fr. 20'000.– (a seconda dell'importo dei lavori da eseguire) a tutte le aziende o reparti di aziende (Svizzera o estere) operanti nel settore del giardinaggio. L'importo della cauzione potrà essere versato anche in Euro al cambio del giorno fissato dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino.
- b) Se la somma per un mandato (mercede secondo il contratto d'appalto) è inferiore a fr. 1'000.–, le imprese sono liberate dall'obbligo di versare una cauzione. Questa liberazione vale per l'anno civile.

APPENDICE 1 «Cauzione»

Art. 1 Principi

- 1.1 Ai fini della garanzia dei contributi al Fondo paritetico come pure dei diritti contrattuali della Commissione paritetica cantonale, nel campo di applicazione della Dichiarazione di obbligatorietà generale, prima dell'inizio dell'attività lavorativa ogni impresa deposita, presso la CPC, una cauzione del seguente tenore:

– cauzione di fr. 10'000.– per lavori di entità inferiore o uguale a fr. 15'000.–*;

– cauzione di fr. 20'000.– per lavori di entità superiore a fr. 15'000.–*.

* L'importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d'appalto controfirmato dal committente.

La cauzione può essere depositata in contanti o mediante una garanzia irrevocabile di un istituto bancario sottoposto all'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), oppure un'assicurazione sottoposta alla FINMA.

L'autorizzazione d'accesso alla cauzione a favore della CPC deve essere regolata con la banca e la garanzia bancaria e/o assicurativa deve inoltre indicarne lo scopo.

La dichiarazione deve sottostare al diritto svizzero.

Il foro competente è in ogni caso quello del luogo di applicazione della sede della CPC. La cauzione depositata in contanti viene versata dalla CPC su un conto bloccato ed è remunerata al tasso d'interesse applicato generalmente per questi conti dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino. Gli interessi rimangono sul conto e vengono versati solo al momento dello svincolo della cauzione, al netto dei costi amministrativi.

- 1.2 Sul territorio elvetico, la cauzione deve essere costituita una sola volta. La cauzione va scalata da eventuali cauzioni prescritte da altri contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale.

Art. 2 Utilizzo

La cauzione viene utilizzata nel seguente ordine per soddisfare i diritti comprovati dalla CPC:

1. ai fini della copertura delle pene convenzionali, dei costi di controllo e di elaborazione;
2. ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

Art. 3 Accesso

In presenza delle seguenti condizioni, entro 10 giorni la CPC deve poter accedere ad ogni forma di garanzia:

1. qualora la CPC abbia constatato in modo vincolante una violazione delle disposizioni materiali del CCL e l'abbia notificata al datore di lavoro, e
2. qualora al datore di lavoro sia stato accordato il diritto di audizione e lo stesso
 - a) abbia rinunciato ad avvalersi di mezzi di impugnazione e non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista, o
 - b) non abbia accettato la decisione sui mezzi di impugnazione adottati o non abbia provveduto a versare sul conto della CPC l'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione e/o il contributo al Fondo paritetico entro la scadenza prevista;
 - c) a seguito di un sollecito scritto non abbia provveduto a versare entro la scadenza prevista il contributo al Fondo paritetico.

Art. 4 Procedura**4.1 Diritto di valersi della cauzione**

In presenza delle premesse di cui all'art. 3, la CPC ha senz'altro facoltà di esigere dal soggetto competente (banca) il pagamento parziale o completo della cauzione (a seconda dell'importo della pena convenzionale e dei costi di controllo e di elaborazione o dell'importo del contributo al Fondo paritetico) o di procedere alla detrazione dell'importo della cauzione versata in contanti.

4.2 Ricostituzione della cauzione dopo un prelievo

Entro 30 giorni o prima della ripresa dell'attività lavorativa in Cantone Ticino, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la cauzione versata (vedi art. 1 appendice 1 allegata al CCL di categoria).

4.3 Svincolo della cauzione

La cauzione viene svincolata

1. quando il datore di lavoro stabilito in Cantone Ticino ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l'attività lavorativa;
2. in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo tre mesi dopo la conclusione dell'incarto in Cantone Ticino a condizione che
 - a) siano stati versati i contributi al Fondo paritetico;
 - b) la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL.

ALLEGATO A**REGOLAMENTAZIONE SALARI MINIMI**

(valida dal 1° gennaio 2015)

	Paga minima		Costruzione e manutenzione giardini	Vivaista	Produzione
1.	Capo giardiniere	m	5'000.-	5'000.-	5'000.-
2.	Giardiniere qualificato con esperienza	m/o	4'141.- 23.50	4'141.- 22.93	3'973.- 22.00

	Paga minima		Costruzione e manutenzione giardini	Vivaista	Produzione
3.	Giardiniere con AFC senza esperienza	m/o	3'939.– 22.35	3'939.– 21.81	3'628.– 20.09
4.	Giardiniere con CFP senza esperienza	m/o	3'529.– 20.00	3'529.– 19.55	3'529.– 19.55
5.	Aiuto giardiniere con esperienza	m/o	3'701.– 21.00	3'701.– 20.50	3'701.– 20.50
6.	Aiuto giardiniere	m/o	3'480.– 19.75	3'480.– 19.27	3'480.– 19.27
7.	Aiuto temporaneo	o		17.50	17.50

1. Con diploma federale di capo giardiniere.
2. Sono considerati giardinieri qualificati quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera, con esperienza, o che diano prova di capacità e conoscenze professionali equivalenti.
3. Sono considerati giardinieri AFC (tirocinio 3 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi due anni di pratica effettiva nel settore professionale.
4. Sono considerati giardinieri CFP (tirocinio 2 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera nei primi due anni di pratica effettiva nel settore professionale.
5. Sono considerati aiuto giardinieri con esperienza quei lavoratori che hanno maturato almeno 5 anni di attività nella professione in Svizzera.
6. Sono considerati aiuto giardinieri quei lavoratori che si occupano dell'esecuzione di lavori ripetitivi e che svolgono correttamente semplici procedure in base alle istruzioni necessarie.
7. Aiuto temporaneo: questa funzione è prevista solo per i settori vivaio e produzione. Occupazione massima 4 mesi/anno. Il numero di aiuti temporanei non può superare il 50% del totale dipendenti occupati in azienda e sottoposti al CCL.

Dipendenti con certificato formazione empirica o attestato cantonale di capacità professionale

nel 1° anno dopo l'apprendistato	→ pari a	1'576.–
nel 2° anno dopo l'apprendistato	→ pari a	2'363.–
nel 3° anno dopo l'apprendistato	→ pari a	2'757.–
nel 4° anno dopo l'apprendistato	→ pari a	3'151.–
nel 5° anno dopo l'apprendistato	→ pari a	3'545.–